

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) al comma 3, le parole: « 30 settembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2006 ».

**6. 034.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) al comma 3, le parole: « 30 settembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

**6. 077.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Disposizioni in materia di lavoratori transfrontalieri).*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « Fino al 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2005 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2005, in 15 milioni di euro per l'anno 2006 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

**6. 038.** Bianchi Clerici.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato di sei mesi.

**6. 039.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Organizzazioni di produttori).*

1. All'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: « Entro il 31 di-

cembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2005 ».

**6. 041.** De Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Regolamento interno delle società cooperative).*

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

\* **6. 045.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Regolamento interno delle società cooperative).*

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

\* **6. 071.** Morgando, Duilio.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Regolamento interno delle società cooperative).*

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001,

n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005.

**6. 076.** Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Convenzioni in materia di incentivi in favore della ricerca industriale).*

1. Con riferimento ai servizi per la gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, svolti da soggetti convenzionati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, anche se scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a definire con i detti soggetti le condizioni economiche relative alle attività successive alla loro scadenza per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2008 a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 5 per cento.

**6. 047.** Tarantino.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Disposizioni in materia di servizio di riscossione).*

1. I concessionari della riscossione e i commissari governativi, delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, devono dichiarare entro il 31 marzo 2005:

a) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993 sino all'anno d'imposta 2003, non è stato possibile attribuire ai comuni;

b) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse ad altro

titolo che, a decorrere dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2003, non è stato possibile imputare o attribuire;

c) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse e imputate alla posizione del contribuente risultanti eccedenti e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2003.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 30 aprile 2005, sono stabilite le modalità operative per la ripartizione e l'utilizzo delle somme di cui alle lettere a) e b) da destinarsi a servizi di utilità sociale.

**6. 048.** Fontanini, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendersi estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

**6. 051.** Bornacin, Mazzarello.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994).*

1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

**6. 052.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Termini per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del 1994).*

1. All'articolo 4, comma 90, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2005 ».

**6. 025.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.).*

1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziare nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento.

**6. 073.** Lupi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia,

rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente la somma di due milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**6. 070.** Volontè, Garnerò Santanchè, Butti, Taborelli, Parolo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Proroga del termine per il riordino della legislazione impiantistica e la promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici).*

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1° giugno 2005.

\* **6. 072.** Morgando, Duilio.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Proroga del termine per il riordino della legislazione impiantistica e la promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici).*

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1° giugno 2005.

\* **6. 075.** Pagliarini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2005. A tale fine, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 074.** Battaglia, Giacco, Turco, Zanotti, Leoni, Amici.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Disposizioni in materia di concessionari del gioco del Bingo).*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, il comma 14 è abrogato.

**6. 078.** Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Il termine ultimo per il versamento del premio assicurativo unitario contro gli

infortuni domestici, di cui all'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è prorogato al 28 febbraio 2005.

**6. 079.** Dario Galli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Il termine ultimo per il versamento del premio assicurativo unitario contro gli infortuni domestici, di cui all'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è prorogato al 15 febbraio 2005.

**6. 080.** Dario Galli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Organi di ordini professionali).*

1. Al fine di consentire il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, entro il 30 giugno 2005, termine di scadenza degli ordini professionali, già prorogati ai sensi dell'articolo 19-*decies* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, il predetto regolamento provvede ad uniformare e semplificare le procedure elettorali, assicurando:

a) la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti e un numero di quindici componenti per i consigli nazionali;

b) la durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte

le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, alla nuova definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.

**6. 081.** Lo Presti.

ART. 6-*bis*.

*(Concorsi per le carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa).*

*Sopprimerlo.*

\* **6-*bis*. 1.** Fontana.

*Sopprimerlo.*

\* **6-*bis*. 2.** Santino Adamo Loddo, Molinari.

*Dopo l'articolo 6-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

*(Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto).*

1. Il termine previsto dall'articolo 27, comma 3, alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al 1° gennaio 2007.

**6-*bis*. 016.** Luciano Dussin.

ART. 6-*ter*.

*(Occupazioni d'urgenza).*

*Sopprimerlo.*

**6-*ter*. 1.** Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

ART. 6-quinquies.

(IVA agricola).

Sopprimerlo.

**6-quinquies. 1.** Luciano Dussin.

ART. 6-octies.

(Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991).

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

(Personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « il personale volontario di leva, » sono aggiunte le seguenti: « nonché del personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

\* **6-octies. 01.** Sgobio.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

(Personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « il personale volontario di leva, » sono aggiunte le seguenti: « nonché del personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

\* **6-octies. 02.** Carrara, Saia.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

1. Il termine per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento scaduto il 31 dicembre 2004 è comunque prorogato fino all'esaurimento reale delle risorse già stanziare.

**6-octies. 03.** Burtone.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

(Proroga di termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

**6-octies. 04.** Rosato, Pasetto.

ART. 6-octies.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

1. Al fine di assicurare l'immediata operatività del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C2 già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2004 sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vi-

gente. Con decreto del ministro dell'interno sono definiti, in attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, i requisiti, i criteri e le modalità per le procedure di reclutamento come sopra autorizzate, in relazione alla specificità dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.

**6.octies.06.** Governo.

ART. 6-octies.

*Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-nonies.

1. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di spesa di 266 mila euro annui a decorrere dall'anno 2005, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasformazione, immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordinanze del ministro dell'interno n. 2794 del 27 giugno 1998 e n. 2823 del 5 agosto 1998, in relazione alle esigenze di gestione delle emergenze nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Canello colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, nonché nel territorio delle regioni Umbria e Marche colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

**6.octies.05.** Governo.

**(A.C. 5521 – Sezione 5)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*  
1-bis. All'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere dei competenti organi parlamentari scada successivamente alla scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 3 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni ».

**Dis. 1. 1.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 2.

*(Proroga delle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38).*

1. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: « entro due anni » ed « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni » ed « entro quattro anni ».

**Dis. 1. 010.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 2. – 1. La proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, si applica anche per quelle opere di edilizia scolastica inserite nei programmi di intervento degli enti locali.

**Dis. 1. 011.** Governo.